

N. R.G. 2307/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia De Maria
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2307/2016 promossa da:

ITALFONDIARIO SPA (C.F. 00399750587), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO,
elettivamente domiciliato in VIA A. BACCARINI N. 60 RAVENNA presso il difensore avv.
GAMBERINI ALBERTO

ATTORE

Contro

ENRICO MALATRAS (C.F. ML1NRC52D20B4321), con il patrocinio dell'avv. **CASANTI
FILIPPO** (CSNFPP67R21H294Y) C/O **AVV. GRAMANTIERI NICOLA VIA RANDI 37
RAVENNA GRAMANTIERI NICOLA (GRMNCL79P05H199C) VIALE RANDI, 37 48121
RAVENNA**, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

MARIA ELISA MANETTI (C.F. MN1MLS51A47E264J) con il patrocinio dell'avv. **CASANTI
FILIPPO** e dell'avv. **GRAMANTIERI NICOLA (GRMNCL79P05H199C) VIALE RANDI 37
RAVENNA**; elettivamente domiciliato in **PIAZZA MERCATO, 1 47841 CATTOLICA** presso il
difensore avv. **CASANTI FILIPPO**

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La vicenda in esame trae origine dalle fideiussioni *omnibus* rilasciate da MALATRASI ENRICO e MANETTI MARIA ELISA a garanzia di finanziamenti rilasciati dalla Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. in favore della società Malso s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 28.05.2015 (doc. 3 allegato all'atto di citazione).

ITALFONDIARIO S.P.A., procuratrice di Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. agiva tempestivamente in giudizio quale creditore revocante l'atto di costituzione di fondo patrimoniale da parte dei coniugi MALATRASI e MANETTI sostenendo vi fossero tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per agire in revocatoria, in particolare l'antiorità del credito rispetto alla costituzione del fondo in data 6.7.2011, la perdita di garanzia patrimoniale da parte dei creditori, essendo confluiti nel fondo beni immobili di proprietà dei garanti, la consapevolezza dei debitori di arrecare pregiudizio ai creditori mediante apposizione di vincolo sui beni a garanzia del credito, gravati, peraltro, da ipoteca giudiziale trascritta posteriormente rispetto alla trascrizione del fondo patrimoniale.

Si costituivano i coniugi MALATRASI ENRICO e MANETTI MARIA ELISA che deducevano, al contrario, non esservi i presupposti dell'*actio pauliana*, in particolare la *scientia damni*, in quanto all'epoca della costituzione del fondo, nell'anno 2011, la Malso s.r.l. società di capitali dotata di autonomia patrimoniale, non risultava in crisi economica, e le quote societarie avevano un valore tale da costituire idonea garanzia per il rientro dei finanziamenti concessi.

Non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza del credito di Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. nei confronti dei convenuti portato da decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo n. 4328/2015 emesso dal Tribunale di Bologna in data 22.06.2015 (doc. 4 allegato all'atto di citazione) con il quale veniva ingiunto a Malso s.r.l., MALATRASI ENRICO e MANETTI MARIA ELISA, in solido tra loro, di pagare alla Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. la somma di euro 75.006,04 oltre interessi come da domanda e spese della procedura ingiunzionale.

A fronte del persistente inadempimento, nell'intento di ottenere il pagamento di quanto dovutogli, l'odierno attore si trovava dunque costretto a verificare la capienza dei relativi patrimoni personali dei debitori solidali convenuti, accertando l'esistenza della costituzione di fondo patrimoniale in data 6.07.2011, trascritto in data 20.05.2013, pregiudizievole per la garanzia spettante ex art. 2740 c.c. e suscettibile di revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. come atto successivo al sorgere del credito vantato derivante da finanziamenti concessi alla società Malso s.r.l. in data 11.12.2006, 19.03.2008 e 11.05.2009 e garantiti con fideiussioni *omnibus* rilasciate da entrambi i convenuti (doc. 5, 6, 7 allegati



all'atto di citazione), traducendosi in atti dispositivi consistiti nel trasferimento al fondo patrimoniale dei beni immobili di proprietà dei coniugi.

La costituzione di un fondo patrimoniale in data successiva al sorgere del debito suddetto risulta avvenuta per atto notarile del 6/7/2011 a ministero del notaio dott. Carlo Vico di Bologna, Rep. n. 117/92, Racc. n. 34, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Ravenna in data 20/05/2013 con nota di trascrizione al Reg. Gen. n. 7850 e Reg. Part. n. 5406 presentazione e presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Rovigo in data 20/05/2013 con nota di trascrizione al Reg. Gen. n. 3861 e Reg. Part. n. 2487 (doc. 10 allegato all'atto di citazione) su beni immobili sui quali la banca aveva iscritto ipoteca giudiziale per l'importo di euro 85.000 (doc. 8 allegato all'atto di citazione), in particolare:

- Unità immobiliare sita a Ravenna, loc. Marina di Ravenna, Viale delle Nazioni 456 (distinta nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 4, Particella 1888 Sub. 133, come da visura di cui al doc. 9), secondo quanto disposto da MALATRASI ENRICO e dalla moglie MANETTI MARIA ELISA coniugi, i quali vi hanno così conferito il suddetto bene in comproprietà, in ragione della rispettiva quota del 50% ciascuno;

- Unità immobiliare sita a Ravenna, loc. Marina di Ravenna, Viale Pier Traversari n. 28 (distinta nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 73, Particella 207 Sub. 4, come da visura di cui al doc. 9), secondo quanto disposto da MANETTI MARIA ELISA, la quale vi ha così conferito il suddetto bene in proprietà esclusiva;

-Unità immobiliare sita a Castelmassa (Rovigo), Via Aldo Moro n. 5 (distinta nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 9, Particella 1821 Sub. 3, come da visura di cui al doc. 9), secondo quanto disposto da MALATRASI ENRICO, il quale vi ha così conferito il suddetto bene in comproprietà in ragione di 1/6 venduto in data 1.02.2013 (doc. 9 allegato all'atto di citazione);

A fronte dell'esposta ricostruzione, le domande in esame meritano di essere complessivamente accolte; meritando ribadire alcuni aspetti sistematici della *actio pauliana* qui esperita.

Anzitutto, per *jus receptum* la costituzione del "fondo patrimoniale" implica sempre un atto negoziale a titolo gratuito, anche qualora vi siano coinvolti i due coniugi – a prescindere dalla provenienza dei beni conferiti, che nel nostro caso è rappresentato dagli immobili sopra descritti di proprietà dei coniugi – in quanto la costituzione di un fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti (Cass.20376/2015, Cass.7250/2013, Cass.24757/2008, Cass.966/2007).



Per sua natura si tratta di un istituto suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2901 c.c., secondo le regole sue tipiche e sulla base dei presupposti normativi, in quanto l'azione, da un lato, è proprio finalizzata a conservare la garanzia patrimoniale e non vi è dubbio che la costituzione del predetto fondo, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori, incida riduttivamente sulla garanzia generica ad essi spettante sul patrimonio dei costituenti (Cass.7250/2013), mentre d'altro canto con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circostrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia (Cass.15310/2007, Cass.24757/2008).

Ad ogni modo, la particolarità del fondo patrimoniale non designa alcuna sua immunità ai fini dell'esperimento delle azioni recuperatorie, giacché la scelta di costituirlo resta l'espressione di una facoltà degli interessati ma non può considerarsi integrare l'adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge la sua costituzione (Cass. 24757/2008); invero, resta fondamentale il criterio sancito dall'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l'art. 2901 c.c. tutela il creditore rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo; sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un valore etico e morale (Cass.15603/2005, Cass.24757/2008).

In definitiva, non varrebbe ad escludere la revocabilità della costituzione del fondo patrimoniale, quale frutto di un preciso effetto "dispositivo" ex art. 170 c.c., così da vulnerare di per sé la garanzia alla soddisfazione della potenziale pretesa del ceto creditorio, neppure il riconoscimento di una scelta effettivamente compiuta secondo la funzione tipica "*ad sustinenda onera familiae*"; ove comunque la *scientia damni* non va esclusa dall'invocazione di un generico interesse della famiglia, poiché, si ripete, non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 c.c., onde far fronte ai relativi bisogni (Cass.17418/2007). Tanto basta in questa sede per affermare l'irrelevanza giuridica dei motivi della decisione dei debitori MALATRASI ENRICO e MANETTI MARIA ELISA di conferire la quota dei loro immobili in quel fondo patrimoniale, senza che tali motivi possano eventualmente influire nemmeno sul requisito psicologico dell'azione promossa dalla Banca; essa, in quanto esperita ai sensi dell'art.2901 n. 1) c.c., esula dalla previsione di una "volontà fraudolenta", poiché tale norma si limita a stabilire che il debitore stesso debba essere consapevole dell'incidenza dell'atto dispositivo sul suo patrimonio a scapito di ragioni creditorie precedenti al negozio stesso.

Nel nostro caso, infatti, si tratta di valutare la correlazione tempistica fra la costituzione del fondo patrimoniale avvenuta con rogito del 6/07/2011, su iniziativa dei coniugi odierni convenuti ed una garanzia personalmente imputabile ad essi quali fideiussori della società **Malso s.r.l.** anni prima; così stando le cose, è pacifico che siamo in presenza di un atto a titolo gratuito, ove i coniugi disponevano delle quote di proprietà degli immobili conferendole nel fondo patrimoniale quando già erano divenuti coobbligati solidali per i debiti della suddetta società: ne deriva che nella descritta situazione, quel credito della Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. preesisteva senza dubbio all'atto dispositivo, per cui, sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("*scientia damni*"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale (Cass.15310/2007).

Invero, una volta che per la revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell'atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass.17418/2007, Cass.24757/2008, Cass.5934/2010), risulta appunto sufficiente la consapevolezza, da parte dei debitori, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore (così Cass. 19131/2004): pertanto, ai fini dell'azione revocatoria, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, revocabile sulla base della mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

Riguardo poi la materia della richiamata consapevolezza che deve ravvisarsi in capo al debitore essa si configura come la rappresentazione del cd. *eventus damni*, da intendere semplicemente come conoscenza della variazione qualitativa o quantitativa che l'atto dispositivo implica per il patrimonio dell'obbligato (Cass. 26151/2014); considerando dunque insita nel ricorso all'art. 2901 c.c. la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore. A determinare l'"*eventus damni*" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto fornire la prova (Cass. 966/2007), poiché il particolare fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.

Incombe sul convenuto in revocatoria, quindi, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, adducendo l'esistenza di ampie residualità patrimoniali e, quindi, la mancanza del cd. *eventus damni* (Cass. 1902/2015, Cass. 28967/2012, Cass. 24757/2008, Cass. 15310/2007 Cass. 3470/2007), circostanza nella specie non provata in alcun modo.



Le situazioni nelle quali ad “uscire” dal patrimonio del debitore siano pacificamente i beni di maggior valore e presumibilmente di più pronta “liquidabilità” da parte di un creditore procedente, quale appunto porzioni immobiliari abitative sulle quali, peraltro, il creditore revocante procedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale, costituiscono quindi un caso tipico di apporto presuntivo, così da ritenere realizzate *in re ipsa* sia l’esistenza del pregiudizio patrimoniale sia la relativa consapevolezza in capo all’autore dell’atto dispositivo, quanto al pregiudizio patrimoniale così arrecato alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione *pauliana* (Cass.18034/2013, Cass.7507/2007).

In definitiva, nella presente vicenda il credito preesisteva ormai da tempo quando i due coniugi si risolsero a compiere tale scelta, conferendo nello strumento *ex art. 167 c.c.* gli immobili di proprietà; ebbene, poiché è l’art. 2901 n.1) c.c. ad applicarsi qui (Cass. 3676/2011, Cass. 8680/2009) il cd. *eventus damni* risulta insito nella mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili di proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi), in tal caso determinandosi, appunto, il pericolo di danno costituito dall’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe eventualmente al convenuto fornire la prova senza che assumano, viceversa, rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass. 10052/2009, Cass. 966/2007).

Se dunque l’intervenuta variazione significativa rispetto al compendio di beni destinato a rispondere *ex art. 2740 co.1° c.c.* basta a trasferire sul soggetto tenuto all’adempimento l’onere di provare l’inesistenza di un apprezzabile rischio per la controparte, deve comunque essere il debitore a far eventualmente emergere la positiva esistenza di ulteriori ampie disponibilità economiche, idonee a soddisfare i creditori (Cass. 7767/2007, Cass. 7507/2007, Cass. 15265/2006, Cass. 19963/2005); invero nel quadro ora descritto emerge pure l’irrelevanza dell’ipotesi per cui nel momento degli atti dispositivi vi fosse un patrimonio capiente in capo alla società utilmente aggredibile: ciò poiché la regola applicabile è quella secondo cui la solidarietà passiva configura una pluralità di rapporti giuridici di credito/debito, tra loro distinti ed autonomi, mentre la garanzia patrimoniale generica di cui all’art.2740 c.c. continua a gravare sul patrimonio di ciascun coobbligato per l’intero credito; pertanto, ogniqualvolta un condebitore solidale compia atti di disposizione pregiudizievoli, che diminuiscano detta garanzia generica rispetto al proprio patrimonio, rendendolo insufficiente in relazione all’entità del credito da soddisfare, il creditore può comunque esercitare la revocatoria ai sensi dell’art.2901 c.c., in presenza degli altri requisiti, anche quando i singoli patrimoni dei coobbligati siano altrimenti idonei a fornire la garanzia *ex art.2740 c.c.* (Cass.6486/2011, Cass.12710/92, Cass.11251/90, Cass.2623/87, ecc.).



Riguardo poi l'esistenza di un effettivo *eventus damni*, nessuno può smentirlo nella fattispecie: lo speciale vincolo di destinazione stabilito dall'art. 170 c.c. in quanto destinato a limitare l'esperimento delle azioni esecutive, circoscrivendole ai soli debiti contratti per i bisogni della famiglia rientra fra gli atti suscettibili di revocatoria, onde ottenerne la rimozione a vantaggio dei vari creditori (Cass.15310/2007); inoltre, va ribadito che la norma non esige una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. 11471/2003, nonché Cass. 1896/2012, Cass. 7767/2007), come sicuramente ravvisabile con la costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi in presenza di già prestata fideiussione a favore di terzi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva della cui insussistenza incombe al convenuto fornire la prova (così Cass.10052/2009).

Alla stregua delle illustrate premesse, l'inserimento nel fondo patrimoniale di immobili appartenenti *pro/quota* ai debitori in solido, oggettivamente sottraendoli all'altrui garanzia patrimoniale generica, implica dunque che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione *pauliana*, possano ritenersi *in re ipsa*: in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass.7507/2007).

Riguardo il requisito psicologico, è ravvisabile *scientia damni* in capo ai debitori, non ritenendosi altresì "capiienti" al momento della costituzione del fondo patrimoniale le quote societarie detenute in **Malso s.r.l.** 77% **MALATRASTI ENRICO** e 23% **MANETTI MARIA ELISA** in quanto già prive di valore, come indicato nella relazione della CTU dott.ssa Chiara Ruffini a pag. 14.

All'integrale successo dell'azione promossa da ITALFONDIARIO S.P.A., per positivo riscontro di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti, segue la condanna dei soccombenti alla rifusione delle spese di lite, secondo quanto liquidato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella causa che reca n.r.g. **2307/2016** così dispone:

In accoglimento delle domande proposte da ITALFONDIARIO S.P.A., ai sensi dell'art. 2901 c.c., dispone come segue:

- Revoca in favore di ITALFONDIARIO S.P.A. in persona del procuratore speciale, nella sua qualità di procuratrice di Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a., la costituzione del fondo



patrimoniale oggetto di causa, avvenuta per atto notarile del 6/7/2011 a ministero del notaio dott. Carlo Vice di Bologna, Rep. n. 117792, Racc. n. 341, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Ravenna in data 20/05/2013 con nota di trascrizione al Reg. Gen. n. 7850 e Reg. Part. n. 5406, presentazione e presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Rovigo in data in data 20/05/2013 con nota di trascrizione al Reg. Gen. n. 3861 e Reg. Part. n. 2487;

- Condanna MALATRASI ENRICO e MANETTI MARIA ELISA, in solido tra loro, a rimborsare alla ITALFONDIARIO S.P.A. le spese di lite, che si liquidano in € 4.000 per onorari, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ravenna, 27 aprile 2018

Il Giudice
dott. Letizia De Maria

